

[OCM VINO] Dall'11 maggio entra in vigore il Dlgs 61/2010 che manda in soffitta la vecchia 164/92

Dop e Igp, riconoscimento dall'Ue

[DI MASSIMO DAMOCLE]

E non più
dal ridimensionato
Comitato nazionale
che avrà solo
funzione consultiva

La legge n. 164/92 va definitivamente in soffitta con l'emanazione del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 (pubblicato in Gazzetta del 26 aprile) e che entra in vigore l'11 maggio, riguardante sempre la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. La procedura di abrogazione di questa legge non è avvenuta con la promulgazione di una nuova legge ma di un decreto legislativo emanato dal Governo in forza della delega ricevuta dal Parlamento con la legge Comunitaria 2008.

[LA NUOVA CLASSIFICAZIONE]

La prima e più importante novità comunitaria recepita nel decreto

legislativo è costituita dalla nuova classificazione dei vini di qualità che è uguale a tutti gli altri prodotti a Denominazione d'origine protetta, Dop, e a Indicazione geogra-

fica protetta e cioè Igp. Il primo articolo quindi, introduce le nuove definizioni di vini a Dop e vini a Igp che si distinguono per il loro maggiore o minore legame con il territorio e la cultura e le tradizioni del territorio stesso da cui provengono, per cui in questa maniera viene dato totale recepimento alla normativa comunitaria abolendo di conseguenza tutto il nostro sistema dei vini a Doc, a Docg e a Igt che la vecchia legge 164 aveva coltivato e sviluppato. Ma in realtà non è esattamente così, in quanto la nuova legge preci-


sa subito dopo che si è tenuto conto della norma comunitaria che salvaguarda le menzioni tradizionali nazionali, per cui tali menzioni tradizionali nazionali, Docg e Doc, confluiscono nella categoria generale delle Dop e l'Indicazione geografica tipica Igt costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini Igp.

Questa decisione italiana porterà come conseguenza immediata un rallentamento nel processo di adeguamento delle denominazioni dei nostri vini a

quelle comunitarie in quanto le nuove denominazioni che verranno decise da Bruxelles e iscritte nel registro delle Dop e delle Igp potranno continuare a fregiarsi anche di una menzione tradizionale. La nuova legge precisa infatti che le menzioni specifiche tradizionali italiane anche con le relative sigle Doc, Docg e Igt, possono essere indicate in etichetta da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea Dop e Igp. La procedura di riconoscimento di una Dop o di una Igp avviene quindi a livello comunitario, per cui il conferimento della protezione delle Dop e Igp nonché delle menzioni specifiche tradizionali Docg, Doc e Igt avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione Ue.

La nuova legge fissa poi alcuni criteri base per il riconoscimento delle menzioni tradizionali italiane per cui il riconoscimento della Docg è riservato ai vini già riconosciuti a Doc da almeno 10 anni che siano ritenuti di particolare pregio soprattutto

[LA NUOVA PIRAMIDE DEI VINI]



[LE SANZIONI] Molte conferme poche novità

Il capitolo relativo alle disposizioni sanzionatorie del Dlgs 61/2010 non introduce nuove sanzioni, ma riporta in maniera più sistematica quelle che erano in vigore con la precedente normativa: quelle che riguardano le violazioni alle norme sulla produzione, quelle che riguardano la designazione e presentazione dei vini, e quindi le sanzioni per le violazioni ai piani di controllo predisposti dagli organismi di controllo designati. Il quadro sanzionatorio è completato con quelle previste anche per le inadempien-

ze delle strutture di controllo e dei consorzi di tutela.

In dettaglio la produzione e vendita di vino Dop che non corrisponde ai requisiti previsti dai rispettivi disciplinari comporterà una sanzione pecuniaria fino a 20mila euro che si raddoppia se il quantitativo oggetto dell'infrazione è superiore a 100 ettolitri. In questo ultimo caso verrà anche pubblicato sulla stampa quotidiana regionale il relativo provvedimento sanzionatorio. La mancata o ritardata presentazione delle denunce annuali di produzione comporteranno una sanzione fino a 5mila euro, sempre con possibilità di raddoppio.

per la rinomanza commerciale mondiale e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il 51% di chi conduce vigneti che rappresentano a loro volta almeno il 51% della superficie totale dichiarata.

[LA REVOCA

Il riconoscimento di una Doc è invece riservato ai vini che provengono da zone già riconosciute a Igt da almeno 5 anni anche se con denominazioni diverse e che siano rivendicati da almeno il 35% dei soggetti che conducono vigneti che rappresentano a loro volta almeno il 35% della superficie totale dichiarata.

Infine il riconoscimento di un Igt è riservato ai vini che provengono da zone viticole a condizione che la richiesta sia rappresentativa di almeno il 20% dei viticoltori che rappresentano almeno il 20% della superficie totale dei vigneti oggetto della dichiarazione produttiva.

È prevista poi la revoca della Do o dell'Ig mediante cancellazione dalle rispettive destinazioni produttive se le superfici vitate non vengono rivendicate per 3 anni consecutivi e inoltre sono definite le percentuali minime di rivendicazione annuale per consentire il mantenimento della protezione comunitaria per una Docg, Doc o Igt e cioè rispettivamente 35%, 20%, 10% calcolate sulla media degli ultimi 3 anni.

La più immediata conseguenza del fatto che i riconoscimenti

[TAB. 1 - I COMPONENTI IL COMITATO

3 funzionari del Mipaaf;
3 membri esperti in viticoltura ed enologia;
2 membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e prov. a. Trento e Bolzano in rappresentanza ed in qualità di coordinatore delle stesse;
1 membro designato dall'Unione nazionale delle Cciaa, in rappresentanza delle camere stesse;
1 membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;
1 membro designato dalla Federazione nazionale dei Consorzi volontari di cui all'art. 17, in rappresentanza dei consorzi stessi;
3 membri designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori più rappresentative;
2 membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici;
1 membro designato dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;
1 membro designato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli.

avvengono a livello comunitario è costituita dal ridimensionamento dell'attuale comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che avrà funzioni esclusivamente consultive e non più decisionali come accade oggi.

Il nuovo comitato per la tutela delle Dop e delle Igp dei vini, nominato dal ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali (vedi tab. 1), sarà costituito da 17 membri al posto dei 40 del vecchio comitato ma entrerà in funzione solo a partire dal 1° gennaio 2012 dopo che il vecchio comitato avrà esaurito il lavoro relativo alle richieste di nuovi riconoscimenti e di modi-

fiche dei disciplinari presentate prima del 1° luglio 2009.

[SPORTELLO UNICO

Il capitolo relativo alle superfici vitate contiene una delle più rilevanti novità della nuova disciplina in quanto innanzi tutto è stato eliminato l'albo degli imbottigliatori previsto dall'articolo 11 della vecchia legge 164/92 e poi sono stati soppressi gli albi dei vigneti e gli elenchi delle vigne. Infine è stato inserito il concetto di "sportello unico" per le denunce uve e le rivendicazioni delle produzioni a Doc e a Igt diversamente da quanto avveniva fino ad ora secondo la vecchia procedura che prevedeva la presentazione della denuncia delle uve presso l'organismo pagatore e la

rivendicazione delle vigne a Do e Ig presso la Camera di commercio.

Per la prima volta inoltre viene inserita la possibilità da parte delle Regioni di bloccare l'iscrizione dei vigneti allo schedario di una determinata Do per conseguire, in caso di eccedenze, il riequilibrio produttivo e quindi di mercato.

[CONSORZI DI TUTELA

Il capitolo relativo ai Consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni della tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle Denominazioni prevede due livelli di riconoscimento. Il primo consente di svolgere l'attività istituzionali nei confronti dei soci che quindi contribuiscono alle relative spese e il secondo consente di esercitare tali funzioni anche nei confronti dei non associati con obbligo però per tutti, di partecipare in quota alle spese. Per ottenere il riconoscimento ministeriale del primo tipo i consorzi devono essere rappresentativi del 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione certificata dall'organismo di controllo negli ultimi due anni mentre per il secondo tipo di riconoscimento è necessaria una rappresentatività rispettivamente del 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione. In questo secondo caso il Consorzio gestisce anche l'attività di valorizzazione e di

Le sanzioni relative alla designazione e presentazione dei vini Dop e Igp sono di 13mila euro per l'uso non corretto di denominazioni e l'indicazione dell'origine, ma arrivano fino a 100mila euro quando si va ad alterare o contraffarre i contrassegni dei vini Dop e Igp.

Anche le strutture di controllo sono passibili di sanzioni pecuniarie oltre che della revoca dell'incarico per le inadempienze commesse come nel caso in cui nell'espletamento dell'attività di controllo discriminano tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo. In questo caso, come in quello di ostacoli posti allo svolgimento dell'attività di vigilanza, la sanzione prevista può arrivare a 60mila euro. Lo stesso

importo di sanzione viene applicato anche ai consorzi di tutela che svolgono la loro attività in maniera discriminatoria tra i vari soci.

La grande novità del decreto legislativo 61/2010 sta però nel fatto che le somme pagate per le sanzioni vanno a finire in un capitolo di spesa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari che le utilizza per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dal decreto è effettuato presso le locali Tesorerie dello Stato e da qui rassegnato all'Ispettorato.

■ M.D.

[DENOMINAZIONI] L'uso di nomi geografici

La vecchia legge 164 aveva creato non pochi equivoci interpretativi per quelle ditte che avevano nella loro ragione sociale o nel loro nome un'indicazione geografica protetta. Chi aveva l'azienda denominata con la località geografica di ubicazione si è trovato in difficoltà quando quel toponimo è entrato nella denominazione di un prodotto riconosciuto come Dop o come Igp. La nuova legge precisa ora che l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili è consentito a precise condizioni. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini Docg, Doc e Igt o possono

creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per la designazione e presentazione di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i 3 mm di altezza per 2 di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.

Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri. ■ **M.D.**

propaganda a cui dovranno contribuire tutti gli utilizzatori della denominazione indipendentemente dalla loro appartenenza al Consorzio.

[VIGILANZA SUI CONSORZI]

Infatti i Consorzi di questo secondo tipo possono svolgere compiti di vigilanza sulla denominazione, in particolare nella fase di commercio per l'individuazione di prodotti fraudolentemente concorrenti della DO (imitazioni, abuso dell'utilizzo del nome ecc.). La vigilanza sull'operato dei Consorzi è svolta dalla Regione e dal ministero delle Politiche agricole e dall'Ispettorato Icqfr ed inoltre i consorzi per esercitare la funzione di vigilanza in tutte le fasi della produzione, trasformazione e commercializzazione possono avvalersi di agenti vigilatori con la qualifica di agente di pubblica sicurezza. I costi di questa attività ricadono sia sui soci del Consorzio che su tutti gli utilizzatori della denominazione protetta e quindi inseriti nel sistema di controllo gestito dall'apposito organismo.

Un capitolo del nuovo provvedimento è poi dedicato al controllo e certificazione delle DO e delle IG nel quale viene quindi definitivamente precisato che l'attività di controllo è svolta da organismi pubblici e/o privati autorizzati dal Mipaaf che può

[TAB. 2 - LE MENZIONI]

"CLASSICO" - vini non spumanti DOCG o DOC della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione.

"RISERVA" - vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento e/o eventuale affinamento non inferiore a due anni per i vini rossi; a un anno per i vini bianchi; un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat) e due anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.

"SUPERIORE" - vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento; La menzione "superiore" non può essere abbinata alla menzione novello.

"NOVELLO" - vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

"PASSITO" o **"VINO PASSITO"**, e **"VINO PASSITO LIQUOROSO"** - vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli ivi compresi i "vini da uve stramature" e "vini da uve passite", ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato.

"VIGNA" - o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.

revocare l'autorizzazione in presenza della perdita dei requisiti per il riconoscimento stesso, di violazioni alle norme comunitarie

e per mancato rispetto delle norme impartite con il decreto ministeriale di autorizzazione. Con l'occasione viene anche pre-

cisato che a decorrere dal 1° maggio 2010 gli organismi di controllo devono essere accreditati secondo la norma EN 45011.

Una novità riguarda i prodotti composti che contengono tra i loro ingredienti un vino a denominazione registrata in quanto se la denominazione del vino viene utilizzata nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, è necessario che il Consorzio di tutela o il Ministero autorizzino tale uso. Non è necessaria nessuna autorizzazione nel caso in cui la denominazione protetta del vino venga citata fra gli ingredienti del prodotto composto. ■

[DISCIPLINARI] C'è ancora tempo per i documenti

Allo scadere del termine del 30 aprile, che avrebbe portato all'archiviazione senza seguito delle richieste di modifica dei disciplinari dei vini Doc e Igt perchè carenti nella documentazione, è arrivato invece il decreto del Mipaaf che proroga al 31 luglio 2010 tale termine, consentendo così di integrare i documenti mancanti. Il Comitato vini potrà così continuare ad esaminare tali richieste e a decidere secondo la vecchia procedura fino al 31 dicembre 2011, data nella quale entra in funzione la procedura della nuova ocm vino. ■ **M.D.**